Le situazioni

IL CASO **LA SOLUZIONE**

IL TECNICO INFORMATICO

Un tecnico informatico ha un contratto di collaborazione continuativo con un'azienda, che svolge con modalità e tempi stabiliti in autonomia, pur coordinandosi con il committente per definire le attività da consegnare. Usa computer e altri strumenti di lavoro propri, senza obbligo di giustificare assenze o ritardi.

Per questo rapporto è corretto l'inquadramento della collaborazione coordinata e continuativa . Anche dopo la modifica dell'articolo 409 del Codice di procedura civile, infatti, il requisito essenziale per la genuinità della collaborazione è che il collaboratore organizzi autonomamente la propria attività

COLLABORAZIONE

AMMESSA

IL BIOLOGO DI LABORATORIO PRIVATO

Un biologo ha un contratto di collaborazione continuativa con un laboratorio privato di analisi. La sua prestazione è svolta personalmente e senza la possibilità di farsi sostituire da terze persone. La sua figura professionale è inserita nell'organizzazione aziendale e la prestazione è organizzata e diretta dal committente per quanto riguarda gli orari e il luogo di lavoro.

La disciplina del lavoro subordinato non si applica alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione agli albi. In questo caso, però, la deroga per i professionisti stabilita dall'articolo 2 del Dlgs 81/2015 non vale, perché manca il requisito dell'autonomia del lavoratore

COLLABORAZIONE

NON AMMESSA

L'OPERATORE DI CALL CENTER OUTBOUND

Un operatore telefonico "outbound" dedicato all'attività di telemarkenting svolge la propria attività per una specifica campagna con l'obbligo di eseguire l'attività entro un termine, ma con libertà di ritmo di lavoro. Non è vincolato a un orario e può decidere, in coordinamento con il committente, in quali giornate eseguire la prestazione, a che ora iniziare, senza obbligo di giustificare le assenze. Lavora con determinati sistemi operativi o software concordati per fare le le chiamate.

Per gli operatori dei call center "outbound" , addetti alla vendita diretta di beni e servizi e ad attività connesse e accessorie a questa, vige un Contratto collettivo nazionale ad hoc, che giustifica una deroga alla regola generale prevista per le collaborazioni dall'articolo 2 del Dlgs 81/2015. Nonostante la etero-organizzazione, la collaborazione è dunque ammessa

COLLABORAZIONE

AMMESSA

IL CONSULENTE MARKETING

Un consulente marketing di un'azienda ha un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la quale è tenuto a sottostare a determinati orari e a viaggiare, prestando la propria opera presso clienti e luoghi di lavoro decisi dal committente e comunicati di volta in volta

La formula della collaborazione non è appropriata. In base alla modifica dell'articolo 409 del Codice di procedura civile, la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti, il collaboratore organizza comunque autonomamente l'attività lavorativa

COLLABORAZIONE

NON AMMESSA